PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 98 Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:
Legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e ss.mm (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette). Approvazione dello schema di convenzione novennale per l'attivazione della Rete di riserve "Parco fluviale del Chiese" ricadente sul territorio dei Comuni di Bondone, Borgo Chiese, Castel Condino, Pieve di Bono-Prezzo, Sella Giudicarie, Storo, Valdaone.

Il giorno **31 Gennaio 2025** ad ore **10:00** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

	PRESIDENTE	**MAURIZIO FUGATTI**
Presenti:	VICEPRESIDENTE	**FRANCESCA GEROSA**
	ASSESSORE	**ROBERTO FAILONI**
		MATTIA GOTTARDI
		SIMONE MARCHIORI
		MARIO TONINA
Assenti:	ASSESSORE	**ACHILLE SPINELLI**
		GIULIA ZANOTELLI
Assiste:	IL DIRIGENTE	**NICOLA FORADORI**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

La legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 recante norme inerenti il “Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette” sancisce all’art. 47, la facoltà che alcune specifiche aggregazioni di aree protette, presenti fuori parco, nel caso in cui rappresentino sistemi territoriali che, per valori naturali, scientifici, storico-culturali e paesaggistici di particolare interesse, o per le interconnessioni funzionali tra essi, possano essere sottoposte ad una gestione coordinata da parte di Comuni e Comunità, mediante l’attivazione delle Reti di riserve, con preminente riguardo alla valorizzazione dei fattori di biodiversità, di riqualificazione degli ambienti naturali e seminaturali, nonché alla promozione di attività socio-economiche funzionali alle esigenze di conservazione e di sviluppo sostenibile. Le Reti di riserve sono un innovativo progetto territoriale che integra "dal basso" politiche di conservazione della natura e sviluppo locale.

Inoltre la legge provinciale n. 11/2007, all’articolo 48, comma 1) e comma 3), lett. a), prevede che la Giunta provinciale possa attribuire alla rete di riserve la denominazione di Parco naturale locale, qualora sia dimostrato il soddisfacimento dei requisiti territoriali e naturali minimi indicati dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 492 del 22 marzo 2013, al fine dell'integrazione degli obiettivi di conservazione della natura con quelli relativi alla promozione e alla valorizzazione territoriale. Per la specifica denominazione di Parco fluviale, ad integrazione di quanto già specificato con legge, con apposita deliberazione n. 31 del 18 gennaio 2018, la Giunta provinciale ha individuato specifici requisiti minimi territoriali e naturali riguardanti: il numero minimo di comuni coinvolti, la superficie minima di aree protette ecologicamente connesse al fiume e di aree di protezione fluviale di cui all’art. 47 comma 1 della L.P. 11/07, la presenza nella loro interezza di siti Natura 2000 e altre aree protette ecologicamente connessi al fiume, la percentuale minima di asta fluviale inclusa nel parco fluviale e la continuità territoriale.

L’art. 47, comma 2, della legge provinciale n. 11/2007, come novellato con l.p. 23 aprile 2021 n. 6, stabilisce che le Reti di riserve si attivino su iniziativa volontaria attraverso una convenzione, di durata novennale – in luogo della previgente disciplina che prevedeva un accordo di programma di durata triennale –, tra i Comuni, le Comunità interessate e la Provincia; inoltre la Rete di riserve è gestita attraverso programmi degli interventi di durata triennale. Se sono territorialmente interessati, partecipano alla convenzione anche l'Agenzia provinciale delle foreste demaniali istituita dall'art. 68 l.p. n. 11/2007, la Magnifica Comunità di Fiemme, le Regole di Spinale e Manez, le amministrazioni separate dei beni di uso civico e le consortele. Se la Rete di riserve coinvolge in via prevalente le aree di protezione fluviale e gli ambiti fluviali di cui al comma 1, possono partecipare anche i consorzi dei comuni dei bacini imbriferi montani (BIM). Se la Rete di riserve coinvolge siti iscritti quali bene seriale nella lista del patrimonio dell'umanità UNESCO, alla convenzione può partecipare anche il soggetto costituito per assicurare la gestione del bene medesimo.

Già nel 2017 era stata attivata la Rete di riserve Valle del Chiese ricadente sul territorio dei Comuni di Bondone, Borgo Chiese, Castel Condino, Pieve di Bono-Prezzo, Storo e Valdaone, attraverso l’approvazione di un accordo di programma di durata triennale, tra la Provincia, le amministrazioni dei suddetti Comuni, la Comunità delle Giudicarie e il Consorzio dei Comuni B.I.M. del Chiese. L’accordo approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 958 di data 16 giugno 2017, aveva una durata triennale e prevedeva di realizzare una serie di azioni, contenute all’interno di uno specifico Progetto di attuazione approvato unitamente all’accordo, volte alla valorizzazione e alla riqualificazione degli ambienti naturali e seminaturali e integrare questo obiettivo con lo sviluppo delle attività umane ed economiche compatibili con le esigenze di conservazione. Tale accordo è stato successivamente modificato e prorogato, da ultimo al 31 dicembre 2022 con deliberazione della Giunta provinciale n. 2266 di data 23 dicembre 2021.

Nel caso specifico, il citato Progetto di Attuazione del primo triennio (2017-2019), stabiliva una serie di azioni da realizzare nel primo periodo di esistenza della Rete tra cui

l'elaborazione del Piano di gestione, necessario alla pianificazione delle azioni di conservazione e valorizzazione del territorio della Rete di riserve, nonché all'ampliamento della Rete all'intera asta fluviale del Fiume Chiese, sino a raccordarsi con il Parco Naturale Adamello Brenta, individuando nel contempo gli elementi conoscitivi che caratterizzano la qualificazione della Rete come parco fluviale, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 31 del 18 gennaio 2018.

Contestualmente all'attuazione delle attività della Rete di riserve Valle del Chiese, incluso il percorso partecipativo funzionale all'elaborazione del Piano di gestione di cui sopra, è iniziato un percorso di confronto fra gli enti sottoscrittori dell'accordo di programma, allargato al Comune di Sella Giudicarie, ai fini della redazione della convenzione per l'attivazione della rete di riserve Valle del Chiese, come parco fluviale, per il periodo novennale 2025-2033.

Al termine di detto percorso, i soggetti firmatari del precedente Accordo di programma, ovvero i Comuni di Bondone, Borgo Chiese, Castel Condino, Pieve di Bono-Prezzo, Storo e Valdaone, la Comunità delle Giudicarie e il Consorzio dei Comuni B.I.M. del Chiese, ai quali si sono aggiunti il Comune di Sella Giudicarie e l'A.S.U.C. di Darzo, hanno manifestato la volontà congiunta di dare continuità all'esperienza maturata in seno alla Rete di riserve Valle del Chiese, proseguendo con l'attivazione del Parco Fluviale del Chiese per la gestione coordinata delle aree protette presenti sul proprio territorio, e meglio specificate nella convenzione (allegato A), mediante l'approvazione della convenzione oggetto del presente provvedimento. Specificatamente, attraverso la convenzione, vengono perseguiti gli obiettivi della tutela e valorizzazione dei fattori di biodiversità e di riqualificazione degli ambienti naturali e seminaturali attraverso l'attuazione di misure di conservazione attiva e lo sviluppo di azioni mirate di promozione culturale sui temi della biodiversità e della sostenibilità. In particolare il Parco Fluviale del Chiese è finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi specifici, in coerenza con quanto previsto dal punto 3 dei criteri di cui all'allegato 1 della deliberazione della Giunta provinciale n. 1512 del 26 agosto 2022:

a) il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat dei siti Natura 2000 di cui alle direttive europee Uccelli (79/409/CEE) e Habitat (92/43/CEE), diffondendone la conoscenza e promuovendone il rispetto tra cittadini e ospiti con campagne di sensibilizzazione, attività didattiche mirate e la costituzione di percorsi didattico-fruitivi, ove ciò non incida negativamente sull'esigenza primaria di conservazione;

b) favorire la valorizzazione del fiume Chiese, dei suoi affluenti e dei laghi attraverso l'attuazione di progetti e processi di riqualificazione fluviale/lacustre ai fini del miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e dei loro habitat connessi;

c) la prosecuzione delle tradizionali attività che fanno riferimento all'uso civico, alla selvicoltura, alla zootecnia, al pascolo, all'agricoltura di montagna, allo sfalcio, alla raccolta del legnatico, alla caccia, alla pesca, alla raccolta dei funghi e dei frutti del bosco e all'apicoltura, nonché le attività ricreative, turistiche e sportive compatibili, come elementi costitutivi fondamentali per la presenza antropica nelle aree di montagna;

d) la promozione, la qualificazione e la diversificazione dell'offerta turistica del Parco fluviale in un'ottica di valorizzazione del turismo sostenibile inteso come "qualsiasi forma di sviluppo, pianificazione o attività turistica che rispetti e preservi nel lungo periodo le risorse naturali, culturali e sociali e contribuisca in modo equo e positivo allo sviluppo economico e alla piena realizzazione delle persone che vivono, lavorano o soggiornano nelle aree protette" (Fonte: Carta Europea del Turismo Sostenibile), riconoscendo il territorio come primo fattore di attrattiva;

e) la promozione della partecipazione di cittadini e portatori di interesse e la diffusione di tutte le informazioni e i dati relativi alla Rete di riserve in forma fruibile anche a non tecnici.

Si specifica inoltre che l'ambito territoriale di riferimento del Parco fluviale del Chiese è adiacente l'area riconosciuta come "Riserva di Biosfera UNESCO Alpi Ledrensi e Judicaria – dalle Dolomiti al Garda", nella quale rientrano due Comuni del costituendo Parco fluviale: Bondone e Storo, per la porzione di territorio afferente alla vicina Rete di riserve Alpi Ledrensi. In

considerazione della forte coincidenza, in termini di finalità generali e di approccio verso la tutela attiva di habitat e specie, integrata con le tematiche dello sviluppo sostenibile, tra il Programma "Man and Biosphere" (MAB) dell'UNESCO e l'istituto della Rete di riserve disciplinato dalla L.P. 11/07, si ritiene fondamentale che la Rete operi in sinergia con la Riserva di Biosfera, al fine di coordinare in una visione integrata, gli obiettivi di tutela, sviluppo, ricerca ed educazione da promuovere sul territorio.

Il Consorzio dei Comuni B.I.M. del Chiese, soggetto responsabile del costituendo Parco fluviale ai sensi dell'art. 6 della convenzione oggetto del presente provvedimento, ha trasmesso alla Struttura provinciale in materia di aree protette, con nota acquisita agli atti con prot. n. 861478 di data 18 novembre 2024, la bozza della convenzione per l'attivazione della Rete di riserve "Parco fluviale del Chiese". Il Programma degli interventi, costituito dal Documento tecnico e dal Programma finanziario 2025-2027, è in fase di concertazione. Lo stesso verrà concordato in un'ottica di collaborazione e armonizzazione di sistema tra le varie Strutture provinciali, interessate da medesime o simili attività, e i Soggetti territoriali e locali.

In attuazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 6 del 15 gennaio 2016, riguardante, tra l'altro i criteri e le modalità per l'esame preventivo degli atti a contenuto programmatico, sono stati acquisiti i pareri del Dipartimento Affari Finanziari (nota prot. n. 953209 del 17 dicembre 2024), dell'UMST Pianificazione, Europa e PNRR (prot. n. 951363 del 17 dicembre 2024) e del Dipartimento Affari istituzionali, anticorruzione e trasparenza UMSE Rapporti istituzionali con lo Stato e le Regioni e analisi della normativa nazionale ed europea (prot. n. 938321 del 12 dicembre 2024).

Riguardo alla proposta di attivazione della convenzione il Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette, con nota prot. n. 934162 di data 11 dicembre 2024, ha comunicato al Consorzio dei Comuni BIM del Chiese il riscontro positivo al fine di procedere nell'iter dell'approvazione dello schema della convenzione per l'attivazione della rete di riserve del Chiese denominata "Parco Fluviale del Chiese", nel rispetto della legge provinciale n. 11/07 e dei criteri approvati dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1512 del 26 agosto 2022.

Con nota prot. n. 64 del 10 gennaio 2025, acquisita con prot. n. 15103 del 10 gennaio 2025, il Consorzio dei Comuni B.I.M. del Chiese ha richiesto, a nome di tutti i soggetti firmatari del costituendo Parco fluviale del Chiese, l'approvazione in Giunta provinciale dello schema di Convenzione in oggetto.

Di seguito si riportano gli atti di approvazione da parte dei soggetti firmatari:

- deliberazione n. 19 del 23 dicembre 2024 del Consiglio Comunale di BONDONE;
- deliberazione n. 49 del 30 dicembre 2024 del Consiglio Comunale di BORGO CHIESE;
- deliberazione n. 19 del 23 dicembre 2024 del Consiglio Comunale di CASTEL CONDINO;
- deliberazione n. 30 del 18 dicembre 2024 del Consiglio Comunale di PIEVE DI BONO-PREZZO;
- deliberazione n. 57 del 30 dicembre 2024 del Consiglio Comunale di SELLA GIUDICARIE;
- deliberazione n. 34 del 23 dicembre 2024 del Consiglio Comunale di STORO;
- deliberazione n. 44 del 19 dicembre 2024 del Consiglio Comunale di VALDAONE;
- deliberazione n. 30 del 17 dicembre 2024 del Consiglio dei Sindaci della COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE;
- deliberazione n. 27 del 23 dicembre 2024 dell'Assemblea del CONSORZIO DEI COMUNI DEL B.I.M. DEL CHIESE;
- deliberazione n. 30 del 13 dicembre 2024 del Comitato dell'A.S.U.C. di DARZO.

Ai sensi dell'art. 47, co. 2 della L.P. 11/07, partecipano all'Accordo le ASUC proprietarie di particelle fondiarie ricadenti all'interno delle aree protette di cui sopra.

Si dà atto, che lo schema di convenzione del Parco fluviale del Chiese (allegato A) forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, risulta conforme e coerente alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1512 di data 26 agosto 2022 avente oggetto "Articoli 47 "Rete di riserve" e 96 "Sovvenzioni per la salvaguardia e la valorizzazione del territorio e dell'ambiente naturale" della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura) - approvazione atti attuativi riforma legislativa reti di riserve e precisamente: criteri e modalità di finanziamento delle reti di riserve (commi 4, 4 bis e 4 bis 1 dell'articolo 96), schema tipo di convenzione (comma 10 dell'articolo 47) e schema tipo di Programma degli interventi (comma 6 dell'articolo 47)".

Si dà atto che gli elaborati del Piano di gestione approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 626 di data 15 maggio 2020, riportano gli elementi sostanziali necessari per dimostrare il soddisfacimento dei requisiti minimi territoriali e naturali di cui alle deliberazioni della Giunta provinciale n. 492 del 22 marzo 2013 e n. 31 del 18 gennaio 2018.

Il predetto schema di Convenzione risulta altresì coerente con le norme sancite in materia dalla l.p. n. 11/2007 in quanto i contenuti, gli obiettivi, le modalità di attuazione e le finalità sottese dall'iniziativa, appaiono allineati allo spirito informatore della legge medesima.

Con il presente provvedimento si propone quindi di approvare lo schema di convenzione per l'attivazione del Parco fluviale del Chiese, di cui all'allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Si dà atto che la durata novennale della convenzione decorre dalla data di approvazione da parte della Giunta provinciale del Programma degli interventi relativo al primo triennio, da effettuarsi entro il termine di 90 giorni dalla data di approvazione della Convenzione da parte della Giunta provinciale.

Nel rispetto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti provinciali, si dà atto infine che, in capo al dirigente e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti e la documentazione citati in premessa;
- vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, recante norme per il "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette" ed in particolare il suo art. 47;
- visto il d.lgs. n. 118/2011, in particolare l'art. 56 e l'allegato 4/2;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1512 del 26 agosto 2022 (Articoli 47 "Rete di riserve" e 96 "Sovvenzioni per la salvaguardia e la valorizzazione del territorio e dell'ambiente naturale" della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura) - approvazione atti attuativi riforma legislativa reti di riserve e precisamente: criteri e modalità di finanziamento delle reti di riserve (commi 4, 4 bis e 4 bis 1 dell'articolo 96), schema tipo di convenzione (comma 10 dell'articolo 47) e schema tipo di Programma degli interventi (comma 6 dell'articolo 47);

- visto il D.P.G.P. 26 marzo 1998 n. 6-78/Leg. recante “Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti”;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1) di approvare lo schema di convenzione, di cui all’allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra la Provincia autonoma di Trento, i Comuni di Bondone, Borgo Chiese, Castel Condino, Pieve di Bono-Prezzo, Sella Giudicarie, Storo e Valdaone, la Comunità delle Giudicarie, il Consorzio dei Comuni B.I.M. del Chiese e l’A.S.U.C. di Darzo, finalizzata all’attivazione della Rete di riserve denominata “Parco fluviale del Chiese”, ricadente sul territorio dei Comuni citati;
2) di dare atto che il Piano di gestione approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 626 del 15 maggio 2020 soddisfa, ai fini della attribuzione della denominazione di “Parco Fluviale del Chiese” alla Rete di riserve del Chiese, i requisiti territoriali e naturali minimi di cui alle deliberazioni della Giunta provinciale n. 492 del 22 marzo 2013 e n. 31 del 18 gennaio 2018;
3) di dare atto che la convenzione di cui al punto 1) decorre dalla data di approvazione da parte della Giunta provinciale del Programma degli interventi relativo al primo triennio, da effettuarsi entro il termine di 90 giorni dalla data del presente provvedimento;
4) di demandare la sottoscrizione della convenzione di cui al punto 1) al Presidente della Provincia, ai sensi dell’art. 10, c. 1 e 3 del D.P.G.P. 26 marzo 1998 n. 6-78/Leg o all’Assessore con delega nella materia dell’agricoltura, promozione dei prodotti trentini, ambiente, difesa idrogeologica ed enti locali come da Decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 32-4/Leg. di data 13 dicembre 2023, di ripartizione degli affari tra gli Assessori;
5) di consentire la correzione di errori materiali e le eventuali modifiche di carattere tecnico-formale e non sostanziale che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione della convenzione di cui al punto 1);
6) di rinviare, come precisato in premessa, a successivo provvedimento della Giunta provinciale l’approvazione del Programma degli interventi che si compone del Documento tecnico e del Programma finanziario e l’assunzione del relativo impegno di spesa a carico del bilancio provinciale, compatibilmente con le risorse finanziarie a bilancio;
7) di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico del bilancio provinciale né degli altri soggetti sottoscrittori della convenzione.

Adunanza chiusa ad ore 10:50

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 allegato A) Schema di convenzione

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE
Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Allegato A

SCHEMA DI CONVENZIONE

OGGETTO: Convenzione per l'attivazione del Parco fluviale del Chiese

Premesso che

- la rete di riserve Valle del Chiese è stata già attivata con la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, approvato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 958 di data 16 giugno 2017;
- l'Accordo di Programma citato al paragrafo precedente è stato prorogato con deliberazioni della Giunta provinciale n. 1795 di data 14 novembre 2019, n. 2157 di data 22 dicembre 2020, n. 2266 di data 23 dicembre 2021 ed è scaduto in data 31 dicembre 2022;
- ritenuto importante proseguire il percorso avviato nell'anno 2017 e l'esperienza di gestione coordinata realizzata mediante la rete delle riserve;
- visto l'articolo 47 , comma 1 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (di seguito "legge provinciale"), che prevede che "la rete di riserve è costituita dalle aree presenti fuori parco previste dall'articolo 34, comma 1, lettere a), c), d), nel caso in cui rappresentino sistemi territoriali che, per valori naturali, scientifici, storico-culturali e paesaggistici di particolare interesse, o per le interconnessioni funzionali tra essi, si prestano a forme di gestione coordinata con preminente riguardo alla valorizzazione dei fattori di biodiversità, di riqualificazione degli ambienti naturali e seminaturali, nonché alla promozione di attività socio-economiche funzionali alle esigenze di conservazione e di sviluppo sostenibile. La rete di riserve può essere costituita anche dalle aree di protezione fluviale individuate e disciplinate dal piano urbanistico provinciale e dagli ambiti fluviali di interesse ecologico individuati e disciplinati dal piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP) non inseriti nelle aree di protezione fluviale, nonché dalle aree riconosciute come patrimonio mondiale naturale dall'UNESCO";
- con deliberazione della Giunta provinciale n. 1512 di data 26 agosto 2022

sono stati approvati i criteri e le modalità in merito all'approvazione dello schema di convenzione, dello schema di programma degli interventi per la gestione delle reti di riserve e della "Riserva Biosfera UNESCO Alpi Ledrensi Giudicaria – dalle Dolomiti al Garda" nonché i criteri di finanziamento delle medesime;

- visto l'articolo 48 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 che demanda alla Giunta provinciale di individuare i requisiti minimi territoriali e naturali ai fini dell'attribuzione alla rete di riserve della denominazione di "parco naturale locale" e "parco fluviale";
- viste a questo proposito le deliberazioni della Giunta provinciale n. 492 del 22 marzo 2013 di data e n. 31 del 18 gennaio 2018;
- visto il piano di gestione della rete di riserve Valle del Chiese, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 626 di data 16 maggio 2020 che evidenzia, negli elementi ivi esposti, la sussistenza delle caratteristiche che connotano il parco fluviale;

tra le parti:

La **Provincia autonoma di Trento**, di seguito denominata "P.A.T.", con sede e domicilio fiscale in Trento, Piazza Dante, 15, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00337460224, legalmente rappresentata da _____,in qualità di _____,

e gli Enti

Il **Consorzio dei Comuni BIM del Chiese** con sede in via O. Baratieri, n. 11 – 38083 Borgo Chiese (TN), codice fiscale n. 86001190221 partita I.V.A. n. 01700220229, legalmente rappresentato da _____ nato a _____ (__) il _____ il quale interviene in qualità di presidente protempore;

la **Comunità delle Giudicarie,** con sede in via P. Gnesotti, n. 2 – 38079 Tione (TN), codice fiscale n. 95017360223, partita I.V.A. n. 02148200229, legalmente rappresentato da _____, nato a _____ (__) il _____, il quale interviene ed agisce in qualità di presidente protempore;

il **Comune di Storo** con sede in piazza Europa, n. 5 – 38089 Storo (TN), codice

fiscale n. 00285750220, partita I.V.A. n. 00285750220, legalmente rappresentato da _____, nato a Tione (__) il _____, il quale interviene ed agisce in qualità di sindaco protempore;

il **Comune di Bondone** con sede in via Mezzo, n. 10 fraz. Baitoni – 38080 Bondone (TN), codice fiscale n. 00273990226, partita I.V.A. n. 00273990226, legalmente rappresentato da _____, nata a _____ (__) il _____, la quale interviene ed agisce in qualità di sindaco protempore;

il **Comune di Borgo Chiese** con sede in piazza San Rocco, n. 20 – 38083 Borgo Chiese (TN), codice fiscale n. 02402160226, partita I.V.A. n. 02402160226, legalmente rappresentato da _____, nato a Condino (___) il _____, il quale interviene ed agisce in qualità di sindaco protempore;

il **Comune di Castel Condino** con sede in via Cesare Battisti, n. 12 – 38082 Castel Condino (TN), codice fiscale n. 86002610227, partita I.V.A. n. 00271850224, legalmente rappresentato da _____, nato a _____ (__) il _____, il quale interviene ed agisce in qualità di sindaco protempore;

il **Comune di Pieve di Bono-Prezzo** con sede in via Cesare Roma, n. 34 – 38085 Pieve di Bono-Prezzo (TN), codice fiscale n. 02401730227, partita I.V.A. n. 02401730227, legalmente rappresentato da _____, nato a _____ (__) il _____, il quale interviene ed agisce in qualità di sindaco protempore;

il **Comune di Valdaone** con sede in via Lunga, n. 13 – 38080 Valdaone (TN), codice fiscale n. 02362470227, partita I.V.A. n. 02362470227, legalmente rappresentato da _____, nato a _____ (TN) il _____, il quale interviene ed agisce in qualità di sindaco protempore;

il **Comune di Sella Giudicarie** con sede in piazza Battisti, n. 1 – 38087 Sella Giudicarie (TN), codice fiscale n. 02401900226, partita I.V.A. n. 02401900226, legalmente rappresentato da _____, nato a _____ (__) il _____, il quale interviene ed agisce in qualità di sindaco protempore;

l'**ASUC di Darzo** con sede in Piazza Sedicesimo Reggimento Artiglieria, n. 10C - 38089 Storo (TN), codice fiscale n. 00236170221, legalmente rappresentato da **Davide Donati**, nato a _____() il _____, il quale interviene ed agisce in

qualità di presidente protempore;

In conformità alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1512 di data 26 agosto 2022,

si sottoscrive la seguente

CONVENZIONE

Art. 1 – Ambito territoriale

Comma 1) il parco fluviale del Chiese ricade sul territorio dei seguenti Comuni: Storo, Bondone, Borgo Chiese, Castel Condino, Pieve di Bono-Prezzo, Valdaone, Sella Giudicarie.

Comma 2) L'ambito territoriale di riferimento del parco fluviale in oggetto racchiude le seguenti aree protette:

Siti e Zone della Rete Natura 2000

Condino Z.S.C. IT3120101

Bassa Valle del Chiese Z.S.C. IT3120120

Palù di Boniprati Z.S.C. IT3120066

Monte Remà – Clevet Z.S.C. IT3120174

Lago d'Idro Z.S.C. –Z.P.S. IT3120065

Riserve naturali provinciali

Riserva naturale provinciale "Palù di Boniprati"

Riserva naturale provinciale "Lago d'Idro"

Riserva naturale provinciale non istituita "Paludi di Malga Clevet"

Riserve locali

Palvico-Lora (A)

Palvico-Lora (B)

Darzo

Sorini

Cimego

Palù delle Maresse

Pozze Marce

Malga Campo di Sotto (A)

Malga Campo di Sotto (B)

Malga Nudole

Moia del Leno

Comma 3) Gli Ambiti di Integrazione Ecologica (AIE) e le Aree di Protezione Fluviale comprendono territori extra Aree Protette dotati di elevate valenze naturalistiche per presenza di specie o habitat rilevanti o per la loro funzione connettiva. Si tratta in primo luogo del corso d'acqua con le relative fasce spondali e di altre aree umide minori. Altrettanto importante è il complesso di ambienti magri/aridi di pendice, dai boschi con presenza di specie mediterranee alle radure di prato magro.

Anche interessanti, ma di pregio relativamente minore, risultano altri tipi di prato o di pascolo, dai prati pingui di fondovalle ai pascoli di malga al limite superiore del bosco.

Comma 4) Il Parco Fluviale del Chiese comprende l'asta fluviale del fiume Chiese dal Lago di Malga Bissina al Lago d'Idro e l'asta del torrente Adanà, affluente del fiume Chiese. Il fiume Chiese si presenta a livello di qualità delle sponde e dell'ambiente perifluviale come uno tra i corsi d'acqua principali meglio conservati in Trentino (il secondo dopo il Vanoi in termini di IFF - Indice di Funzionalità Fluviale). Il territorio del parco fluviale è incentrato sul fondovalle (da Pieve di Bono al Lago d'Idro) e sulle basse e medie pendici. A nord ovest l'area comprende anche ambienti d'alta quota e di crinale che culminano nel Monte Remà a 2376 m. Tra gli ambienti più interessanti di fondovalle (ZSC Bassa Valle del Chiese e Lago d'Idro; Riserve Locali Palvico-Lora (A), Palvico-Lora (B), Darzo, Sorini, Cimego) si richiamano quelli connessi all'ambito fluviale/lacustre, con le relative fasce di vegetazione peri-riparia (o peri-lacustre) erbacea e legnosa.

In bassa e media pendice (ZSC Condino) si evidenzia la diffusione dei prati (ed ex coltivi), di vecchi castagneti tradizionali, nonché la presenza di vegetazione forestale molto particolare, con zone a cerro, carpino bianco, tasso, rovere,

latifoglie nobili (frammenti in affermazione) ecc., del tutto peculiare la presenza di erica arborea e pseudosughera.

Nella fascia compresa tra le medie pendici e le zone sommitali (ZSC Monte Remà - Clevet e Palù di Boniprati; Riserve Locali Pozze Marce Palù delle Maresse, Pozze Marce, Malga Campo di Sotto (A), Malga Campo di Sotto (B), Malga Nudole, Moia del Leno) gli ambienti più notevoli sono identificabili nel complesso di torbiere e laghetti alpini, oltre che nelle praterie primarie e nelle zone di pascolo più o meno arbustato.

Comma 5) Il tessuto economico del Chiese è tradizionalmente basato su industria e artigianato, ma da alcuni anni è in corso uno sforzo di valorizzazione delle risorse ambientali e paesaggistiche.

Per quanto riguarda il settore agricolo la coltura del mais riveste il ruolo più importante. Essa avviene con metodo relativamente intensivo, ma con l'impiego di varietà tradizionali/locali e su appezzamenti molto frammentati, tra i quali sopravvive una serie di canali, siepi e boschetti lineari di alto valore naturalistico. Recentemente si sta riproponendo l'alternanza con altre colture, come i cereali autunno-vernini. Rispetto al passato caratterizzato da un'economia di sussistenza, la coltivazione di cereali si è quindi ridotta e concentrata. Altrove ai cereali si è sostituito il prato; inoltre il bosco si è fortemente esteso, non essendo più gravato dal diffuso pascolamento sui versanti e dagli eccessivi prelievi spesso legati anche ad usi industriali. Salvo la piana maidicola di Storo, si rileva un indirizzo prevalentemente zootecnico e caseario del comparto agricolo che si riscontra anche in quota nell'alto numero di alpeggi monticati e di malghe dedite alla lavorazione dei prodotti caseari. Le utilizzazioni agrosilvopastorali costituiscono un elemento di economia radicato e ancora relativamente consistente.

Il territorio presenta una nutrita rete viaria e sentieristica, in via di ammodernamento e viene promosso a livello turistico come una valle ricca di acqua, pascoli, boschi, che consente di vivere la vacanza in un ambiente dove la natura è ancora la vera protagonista. A livello promozionale si sottolineano la ruralità e l'ambiente, la montagna con le malghe, i laghi d'Idro e Roncone, le

varie attività outdoor e la gastronomia, a cui si aggiunge l'ambito storico-culturale.

Art. 2 – Obiettivi, strategie e finalità di tutela, valorizzazione ambientale e conservazione

Comma 1) – La presente convenzione concerne le modalità di gestione coordinata delle aree protette presenti nei Comuni amministrativi di Storo, Bondone, Borgo Chiese, Castel Condino, Pieve di Bono-Prezzo, Valdaone e Sella Giudicarie al fine della tutela e valorizzazione dei fattori di biodiversità e di riqualificazione degli ambienti naturali e seminaturali attraverso l'attuazione di misure di conservazione attiva e lo sviluppo di azioni mirate di promozione culturale sui temi della biodiversità e della sostenibilità. In particolare il parco fluviale del Chiese è finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi specifici in coerenza con quelli generali riportati al punto 3 del documento "l.p. 23 maggio 2007, n. 11, articolo 47, comma 6 e comma 10, articolo 96, comma 4, 4bis e 4 bis1. Criteri e modalità in merito all'approvazione dello schema di convenzione, dello schema di programma degli interventi per la gestione delle reti di riserve e della Riserva Biosfera Unesco Alpi Ledrensi Giudicaria- dalle Dolomiti di Garda nonché criteri di finanziamento delle medesime".

Gli obiettivi sono di seguito dettagliati:

a) il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat dei siti Natura 2000 di cui alle direttive europee Uccelli (79/409/CEE) e Habitat (92/43/CEE), diffondendone la conoscenza e promuovendone il rispetto tra cittadini e ospiti con campagne di sensibilizzazione, attività didattiche mirate e la costituzione di percorsi didattico-fruitivi, ove ciò non incida negativamente sull'esigenza primaria di conservazione;

b) favorire la valorizzazione del fiume Chiese, dei suoi affluenti e dei laghi attraverso l'attuazione di progetti e processi di riqualificazione fluviale/lacustre ai fini del miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e dei loro habitat connessi;

c) la prosecuzione delle tradizionali attività che fanno riferimento all'uso civico, alla selvicoltura, alla zootecnia, al pascolo, all'agricoltura di montagna, allo sfalcio, alla raccolta del legnatico, alla caccia, alla pesca, alla raccolta dei funghi e dei frutti del bosco e all'apicoltura, nonché le attività ricreative, turistiche e sportive compatibili, come elementi costitutivi fondamentali per la presenza antropica nelle aree di montagna;

d) la promozione, la qualificazione e la diversificazione dell'offerta turistica della Rete in un'ottica di valorizzazione del turismo sostenibile inteso come "qualsiasi forma di sviluppo, pianificazione o attività turistica che rispetti e preservi nel lungo periodo le risorse naturali, culturali e sociali e contribuisca in modo equo e positivo allo sviluppo economico e alla piena realizzazione delle persone che vivono, lavorano o soggiornano nelle aree protette" (Fonte: Carta Europea del Turismo Sostenibile), riconoscendo il territorio come primo fattore di attrattiva;

e) la promozione della partecipazione di cittadini e portatori di interesse e la diffusione di tutte le informazioni e i dati relativi al parco fluviale in forma fruibile anche a non tecnici.

Fatte salve eventuali decisioni assunte dalla Conferenza del parco per sanare puntuali situazioni eccezionali, nel perseguire gli obiettivi di cui sopra non saranno introdotti ulteriori vincoli e divieti rispetto a quelli già stabiliti dalla normativa comunitaria, nazionale e provinciale per le specifiche tipologie di aree presenti nel parco fluviale, in materia di gestione del territorio e di svolgimento delle attività tradizionali.

Quanto sopra dettagliato sarà realizzato in accordo con quanto prescritto dalla legislazione provinciale e nazionale e dalle Direttive comunitarie.

Art. 3 – Documenti programmatori

Comma 1) Per l'attuazione delle azioni da intraprendere sul territorio, il parco fluviale del Chiese redige un Programma triennale degli interventi.

Comma 2) Il Programma degli interventi è articolato in due documenti e precisamente:

a. il documento tecnico, che descrive in dettaglio le finalità, gli obiettivi e i singoli interventi e attività che il parco fluviale intende realizzare nel triennio, nell'ambito del Programma, con l'indicazione del relativo cronoprogramma;

b. il programma finanziario, che contiene l'importo complessivo stimato per coprire la spesa di ogni intervento e attività e nel quale sono indicati i nominativi degli enti finanziatori con i relativi importi di contributo per ogni intervento e attività.

Comma 3) Il Programma degli interventi di cui al comma 1) deve contenere azioni che rispettano le tipologie indicate all'articolo 4.

Comma 4) Il Programma degli interventi per il primo triennio deve essere approvato entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla approvazione della convenzione mentre quelli successivi sono approvati entro il termine di validità del programma precedente con decorrenza dal giorno successivo la scadenza dello stesso.

Art. 4 – Tipologie di azioni

Comma 1) Il parco fluviale ai fini del raggiungimento degli obiettivi indicati all'articolo 2 attua azioni sul proprio territorio di cui alle seguenti tipologie:

A. Coordinamento e conduzione del parco fluviale;

B. Studi, monitoraggi, piani;

C. Comunicazione, educazione, formazione;

D. Sviluppo locale sostenibile;

E. Azioni di valorizzazione;

F. Azioni di conservazione e tutela attiva.

Comma 2) Gli eventuali aiuti di Stato attivati nell'ambito delle reti di riserve ai sensi dell'articolo 47 della legge provinciale n. 11 del 2007 sono adottati nel rispetto dei regolamenti de minimis o dei pertinenti regolamenti di esenzione dall'obbligo di notificazione. Inoltre, tali aiuti sono concessi in osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24

dicembre 2012, n. 234 s.m. e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, fatti salvi gli aiuti nei settori agricoltura e pesca che sono registrati nei registri SIAN - Sistema informativo agricolo nazionale e SIPA - Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura.

Art. 5 – Decorrenza e durata della Convenzione

Comma 1) La presente convenzione ha la durata di 9 (nove) anni, decorrenti dalla data di approvazione da parte della Giunta provinciale del programma degli interventi relativo al primo triennio.

Comma 2) Per quanto riguarda le modalità di recesso si rinvia all'articolo 7.

Comma 3) Le parti si riservano di modificare, nel corso della vigenza della convenzione, le condizioni, i termini pattuiti, compresa l'entrata di eventuali nuovi soggetti sottoscrittori, attraverso un atto modificativo della presente Convenzione sottoscritto da tutti i soggetti firmatari della stessa.

Art. 6 – Soggetto responsabile

Comma 1) Il soggetto responsabile del parco fluviale, ai sensi dell'art. 47, Comma 5 della legge provinciale, è individuato nel Consorzio BIM Chiese, in via Oreste Baratieri, nr. 11 – 38083 Borgo Chiese (TN).

Comma 2) Il soggetto indicato al comma 1) è responsabile per le attività del parco fluviale, nonché referente della Provincia autonoma di Trento e degli altri soggetti sottoscrittori della presente Convenzione per quanto riguarda gli aspetti finanziari e per tutti gli adempimenti necessari al funzionamento del parco fluviale da assumere da parte degli organi competenti secondo il proprio ordinamento.

In particolare cura:

a) la gestione amministrativa con la predisposizione e l'assunzione di tutti i provvedimenti formali e adempimenti necessari al funzionamento del parco fluviale, con particolare riguardo alle richieste di contribuzione secondo quanto previsto dalla normativa provinciale;

b) gli aspetti finanziari e la gestione contabile: in particolare colloca nel proprio bilancio gli stanziamenti necessari sulla base del Programma degli interventi, approvato entro 90 (novanta) giorni dalla approvazione della Convenzione in

prima applicazione, e successivamente proposto dalla Conferenza del parco fluviale e approvato entro il termine di validità del Programma precedente, provvede a imputare le spese e a introitare le entrate, ad effettuare le variazioni di bilancio necessarie, a predisporre i rendiconti necessari per l'introito dei vari finanziamenti e i riparti con gli Enti firmatari sulla base dei criteri stabiliti dalla Conferenza medesima e approvati in seguito da tutti gli Enti finanziatori;

c) la rendicontazione finale di tutte le azioni definite nel Programma degli interventi presentata a tutti gli enti finanziatori entro 210 (duecentodieci) giorni dalla scadenza del Programma triennale degli interventi, sulla base di un modello standard approvato con determinazione del Dirigente del servizio competente in materia di conservazione della natura, fatta salva la possibilità di prorogare il suddetto termine ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1980 di data 14 settembre 2007. La richiesta di proroga, debitamente motivata, può essere concessa esclusivamente per completare e presentare la documentazione ai fini della rendicontazione degli interventi/attività. Non è possibile chiedere proroghe del termine di rendicontazione per ultimare gli interventi/attività previsti: i pagamenti (mandati quietanzati) di tutte le attività previste nel programma degli interventi vanno effettuati entro il termine (210 giorni dalla scadenza del Programma triennale) fissato per la rendicontazione;

d) la nomina, l'incarico o l'assunzione, ai sensi delle disposizioni vigenti, del Coordinatore e degli altri componenti dello staff di cui all'articolo 12, di preferenza individuati all'interno delle pubbliche amministrazioni aderenti alla Convenzione o tramite altre forme definite dall'ente responsabile, entro i limiti del budget definito nel Programma finanziario allegato al Programma degli interventi e nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale di cui all'articolo 96 della legge provinciale.

Comma 3) Per la gestione e il coordinamento del parco fluviale il Soggetto responsabile può, previa decisione della Conferenza del parco:

a) avvalersi di Coordinatore e staff, ai sensi dell'articolo 12;

b) avvalersi del personale, delle attrezzature e dei servizi messi a disposizione

dagli altri Enti sottoscrittori della Convenzione del parco fluviale;

c) dare attuazione delle azioni previste dai documenti programmatici oltre che direttamente, anche come segue:

i. affidare a uno o più Enti firmatari integralmente o parzialmente, anche mediante delega, l'esercizio della propria competenza in particolare in materia di interventi ricadenti nell'ambito dei rispettivi territori di cui sarà responsabile attuatore. L'atto di delega, che deve essere accettato dall'Ente destinatario, ne determina le modalità di esercizio e i rapporti tra le amministrazioni. L'Ente responsabile del parco fluviale assicura all'Ente delegato la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle competenze delegate;

ii. procedere alla sottoscrizione di apposite convenzioni con altri soggetti pubblici o privati, al fine di avvalersi del supporto delle loro strutture tecniche.

Comma 4) Il soggetto responsabile del parco fluviale richiede il finanziamento agli Enti firmatari della Convenzione come segue:

a) alla Provincia autonoma di Trento secondo quanto indicato dalla deliberazione della Giunta provinciale prevista all'articolo 96 della legge provinciale;

b) ai soggetti finanziatori al termine di ciascun anno, sulla base del rendiconto sullo stato di attuazione delle azioni svolte, predisposto dal Coordinatore e approvato dalla Conferenza del parco, salve diverse disposizioni che saranno concordate nell'ambito della Conferenza medesima.

Comma 5) Il soggetto responsabile del parco fluviale, al fine di assicurare la più efficace e corretta gestione della stessa, garantisce la stretta collaborazione dei propri uffici mettendo a disposizione il proprio personale, nei limiti e compatibilmente con le proprie attività istituzionali, in aggiunta alla compartecipazione finanziaria.

Comma 6) La registrazione delle misure di aiuto e degli aiuti individuali, rispettivamente da parte della Provincia o del soggetto responsabile delle attività della rete, è operata dai soggetti competenti sotto la propria responsabilità. In particolare il soggetto responsabile delle attività della rete, quale soggetto che concede gli aiuti, provvede alla registrazione degli aiuti individuali nel Registro

nazionale aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Per gli aiuti nei settori agricoltura e pesca il soggetto responsabile provvede attraverso rispettivamente i registri SIAN - Sistema informativo agricolo nazionale e SIPA - Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura.

Art. 7 – Recesso di un Ente sottoscrittore

Comma 1) Ciascun Ente sottoscrittore potrà recedere dalla presente Convenzione mediante raccomandata da comunicare alle controparti entro sei mesi dalla data di decorrenza del recesso.

Comma 2) Nell'eventualità che un Ente sottoscrittore ma non finanziatore voglia rinunciare a quanto sottoscritto con la presente Convenzione lo deve comunicare a tutti gli Enti sottoscrittori entro sei mesi dalla data di decorrenza della rinuncia.

Comma 3) Un Ente sottoscrittore della presente Convenzione e anche finanziatore del parco fluviale, che intende recedere dalla presente Convenzione deve comunque garantire la concessione del finanziamento previsto nel "Programma degli interventi approvato".

Comma 4) Nei casi indicati ai commi 2) e 3) del presente articolo, gli Enti sottoscrittori, ricevuta la comunicazione dall'Ente dimissionario, devono prenderne atto con un proprio provvedimento.

Comma 5) Nei casi indicati ai commi 2) e 3) del presente articolo, la Convenzione è valida e dovrà essere portata avanti dai rimanenti Enti sottoscrittori, senza alcuna modifica e/o integrazione alla stessa.

Art. 8 – Organismi

Comma 1) Gli organismi del parco fluviale sono i seguenti:

a. la Conferenza del parco fluviale;
b. il Presidente del parco fluviale;
c. il Gruppo di lavoro del parco fluviale.

Comma 2) Per il funzionamento e la gestione del parco fluviale è nominato un Coordinatore, eventualmente coadiuvato da uno staff, che lavora in collaborazione con gli uffici e il personale dell'Ente Responsabile del parco fluviale.

Art. 9 – La Conferenza

Comma 1) La Conferenza del parco fluviale è composta da:

- il Sindaco di ciascun Comune aderente al parco fluviale o suo delegato;
- il Presidente della Comunità delle Giudicarie o suo delegato;
- il Presidente del Consorzio dei Comuni del B.I.M. Chiese o suo delegato;
- il Presidente degli enti proprietari dei territori coinvolti dal parco fluviale (A.S.U.C.) o suo delegato;
- il dirigente del Servizio competente in materia di conservazione della natura della Provincia autonoma di Trento o suo delegato, con il compito specifico di assicurare un coordinamento del parco fluviale con il sistema delle aree protette provinciali e di verificare che le azioni del parco fluviale siano coerenti con le finalità di conservazione della natura con particolare riferimento ai siti e alle zone della Rete Natura 2000.

Comma 2) La conferenza del parco fluviale svolge le seguenti funzioni:

a) controlla lo stato di avanzamento del programma degli interventi, approva la proposta del Programma degli interventi, i rendiconti ovvero le relazioni tecniche annuali sullo stato di avanzamento delle azioni;

b) elegge al proprio interno il Vice-presidente, il quale oltre a svolgere i compiti che gli vengono delegati dal Presidente lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;

c) approva ai sensi e nei termini dell'articolo 15 le variazioni al Programma finanziario;

d) stabilisce i criteri per la nomina di coordinatore e staff e ne propone la revoca; determina compiti e compensi e decide in ordine a deleghe di particolari funzioni assegnate al coordinatore e allo staff;

e) decide in merito agli indirizzi politico-programmatici e alle priorità di azione del parco fluviale e di ogni altro aspetto riferibile alla governance, indicati nel programma degli interventi;

f) individua, nelle modalità previste all'articolo 6, gli interventi e le attività da attuare e previste nel Programma degli interventi, composto dal documento tecnico e dal Programma finanziario.

Comma 3) La Conferenza del parco fluviale è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno e ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o su richiesta della maggioranza dei componenti. La convocazione deve essere spedita almeno 5 giorni lavorativi prima della seduta.

Comma 4) Possono partecipare alle sedute della Conferenza del parco fluviale, senza diritto di voto:

- il Segretario del soggetto responsabile;
- il Coordinatore;
- altri eventuali esperti su argomenti specifici all'ordine del giorno.

Comma 5) La Conferenza del parco fluviale decide a maggioranza relativa dei presenti, ad eccezione dei seguenti casi, nei quali è richiesta la maggioranza degli aventi diritto:

a) per l'approvazione della modifica della Convenzione;

b) per l'approvazione delle proposte di modifica, di proroga della rendicontazione o di nuovo Programma degli interventi;

c) per le variazioni al Programma finanziario solo nel caso di risorse aggiuntive;

d) per l'approvazione dei punti fuori ordine del giorno.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Comma 6) Le sedute della Conferenza del parco fluviale sono valide con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Comma 7) Le decisioni assunte dalla Conferenza del parco fluviale saranno attuate dall'Ente responsabile sulla base di quanto disposto nel verbale redatto dal Coordinatore.

Comma 8) Le funzioni di Segretario della Conferenza del parco fluviale sono svolte dal Coordinatore del parco fluviale.

Comma 9) Non sono previsti compensi o rimborsi per i membri della Conferenza del parco fluviale, fatto salvo quanto stabilito per il Presidente all'articolo 10, comma 4).

Art. 10 – Presidente del parco fluviale

Comma 1) Il Legale rappresentante del soggetto responsabile individuato all'art. 6, comma 1), o suo delegato, ricopre l'incarico di Presidente del parco fluviale e di Presidenza della Conferenza del parco fluviale, di cui all'articolo 9.

Comma 2) Il Presidente rimane in carica per la durata della presente convenzione e può essere riconfermato alla scadenza del mandato.

Comma 3) Il Presidente svolge le seguenti funzioni:

a) convoca e presiede la Conferenza del parco fluviale di cui all'articolo 9, predisponendone l'ordine del giorno;

b) convoca e presiede il Gruppo di lavoro del parco fluviale, di cui all'articolo 11);

c) rappresenta il parco fluviale nelle sedi istituzionali e pubbliche e la promuove a tutti i livelli;

d) sovrintende all'andamento generale del parco fluviale;

e) presenta alla Conferenza del parco fluviale, coadiuvato dal Coordinatore, e al Servizio competente in materia di conservazione della natura la relazione tecnica annuale sullo stato di avanzamento delle azioni;

f) demanda al Coordinatore il coordinamento e la direzione delle attività del parco fluviale;

g) approva le variazioni compensative fra azioni all'interno della stessa tipologia di spesa e le comunica alla Conferenza del parco fluviale nel limite massimo del 20 (venti) per cento dell'importo iniziale (previsto e approvato con il Programma degli interventi) della tipologia interessata dalla modifica;

h) fa parte del tavolo di coordinamento provinciale delle aree protette;

i) garantisce la trasparenza delle decisioni e delle informazioni tra le strutture organizzative e di gestione del parco fluviale;

j) gestisce i rapporti con l'Ente responsabile del parco fluviale e con il Coordinatore/Staff ai fini dell'attuazione delle decisioni assunte dalla Conferenza del parco fluviale.

Comma 4) Non sono previsti compensi al Presidente, come chiarito nei criteri, salvo il rimborso di spese documentate per lo svolgimento delle sue funzioni.

Art. 11 – Gruppo di lavoro

Comma 1) È istituito il Gruppo di lavoro del parco fluviale, composto stabilmente da tre membri e precisamente:

a) il Presidente del parco fluviale;

b) un rappresentante del Servizio competente in materia di conservazione della natura;

c) il coordinatore del parco fluviale.

Comma 2) Al Gruppo di lavoro partecipano i funzionari provinciali designati dai Servizi di volta in volta competenti per le materie trattate, i quali vengono interpellati singolarmente o congiuntamente a seconda delle tematiche oggetto di approfondimento. L'individuazione nominale dei suddetti funzionari provinciali avviene tramite richiesta scritta del soggetto responsabile del parco fluviale a ciascun Servizio provinciale competente in materia.

Comma 3) In funzione delle rilevanze tematiche specifiche di ciascuna azione/intervento sottoposto a consulenza tecnica del Gruppo di Lavoro è facoltà del Coordinatore, sentito il Presidente, invitare alle sedute altre competenze presenti sul territorio, che a titolo non esaustivo si richiamano:

a) APT/Consorzi Turistici;
b) Parco naturale Adamello Brenta Geopark;
c) Parco regionale dell'Adamello;
d) TSM-Scuola per il governo del territorio e del paesaggio;
e) MUSE/Fondazione Museo Civico di Rovereto;
f) Fondazione Edmund MACH;
g) SAT - Società degli Alpinisti Tridentini;
h) Riserva di Biosfera MAB UNESCO "Alpi Ledrensi e Judicaria";
i) Rete di riserve Alpi Ledrensi;
j) Parco fluviale della Sarca;
k) Ecomusei.

Comma 4) Il Gruppo di Lavoro, a composizione variabile tra i membri di cui al

comma 1, e le eventuali altre competenze indicate ai commi 2 e 3, affianca il coordinamento del parco fluviale e fornisce consulenza tecnica su richiesta del parco fluviale. I membri del Gruppo di Lavoro sono interpellati tramite convocazione di sedute o singolarmente, tramite incontri, mail in base ai temi trattati ogni qual volta il Coordinatore, o altre strutture del parco fluviale, lo ritengano necessario.

Comma 5) Le funzioni assegnate al Gruppo di Lavoro, interpellato nei modi indicati al comma 4, durante la fase di attuazione del Programma degli interventi sono le seguenti:

a) fornisce consulenza e procede a verifiche di fattibilità tecnica delle proposte elaborate dalle strutture del parco fluviale o dai consulenti incaricati, in attuazione degli indirizzi della Conferenza del parco fluviale in merito alle azioni che non sono oggetto di pareri formali obbligatori ai sensi della normativa vigente;

b) fornisce consulenza sulle materie di conservazione e tutela attiva delle arre protette, specie e habitat sensibili, vulnerabili o rari;

c) fornisce consulenza in merito al coordinamento delle progettualità ricadenti nel territorio della rete;

d) fornisce consulenza e approfondimenti che si rendono necessari per ogni altra materia.

Comma 6) I componenti del Gruppo di Lavoro possono esprimere il proprio parere anche in forma scritta mediante scambio semplice di corrispondenza.

Comma 7) Le sedute del Gruppo di Lavoro sono convocate dal Presidente, mentre è demandata al Coordinatore la facoltà di interpellare i membri del Gruppo di Lavoro ogni qualvolta lo ritenga necessario ai fini del buon andamento delle attività del parco fluviale.

Comma 8) Ai membri del Gruppo di Lavoro e agli esperti indicati al comma 3 non spetta alcun compenso per la consulenza fornita e/o la partecipazione alle sedute.

Art. 12 – Coordinamento e staff del parco fluviale

Comma 1) La gestione del parco fluviale oggetto della presente Convenzione è assicurata dal Coordinamento tecnico-amministrativo del parco fluviale stesso,

formato dal Coordinatore e da altre figure di Staff utili a completare il quadro delle competenze ritenute necessarie per un efficace funzionamento del parco fluviale.

Comma 2) Il Coordinamento del parco fluviale si struttura in una sede principale a Borgo Chiese (TN) presso il Consorzio BIM Chiese ed altre eventuali sedi secondarie nel territorio di competenza da individuare sulla base delle decisioni della Conferenza del parco fluviale.

Comma 3) Il Coordinamento del parco fluviale, in coerenza con quanto previsto dal Programma degli interventi, nei limiti del budget finanziario e nel rispetto della deliberazione della Giunta provinciale di cui all'articolo 96 della legge provinciale, prevede la seguente composizione, ricoperta da figure con incarichi o ruoli anche a tempo parziale:

a) Coordinatore: ha funzioni di indirizzo gestionale e di attuazione, cura il coordinamento dello staff, degli enti e degli organi della governance del parco fluviale nonché collabora con l'Ente responsabile anche dal punto di vista amministrativo-contabile; assicura il raccordo con il sistema delle aree protette del Trentino. Nello specifico:

- svolge le funzioni di Segretario della Conferenza del parco fluviale e del Gruppo di lavoro;
- cura, direttamente e tramite le altre figure di staff, l'esecuzione delle decisioni della Conferenza del parco fluviale, delle disposizioni impartite dal Presidente e del Gruppo di lavoro;
- sovrintende all'attività del parco fluviale, ivi compresa quella demandata a terzi e ne riferisce al Presidente e alla Conferenza del parco verso i quali ne è responsabile;
- svolge le funzioni di connettore e attiva il Gruppo di lavoro;
- predispone la Relazione tecnica annuale sullo stato di avanzamento delle azioni e la proposta del Programma degli interventi e del Programma finanziario da presentare alla Conferenza del parco, sulla base delle indicazioni ricevute da quest'ultima;

- partecipa ai lavori del Coordinamento provinciale delle aree protette del Trentino;
- è referente per il soggetto responsabile per qualsiasi attività del parco fluviale;
- esercita ogni altro compito inerente alla gestione del parco fluviale che sia attribuito allo stesso dalla Conferenza del parco e che non sia assegnato ad altri ruoli di staff e/o altra struttura organizzativa e/o assegnato al soggetto responsabile;

b) Staff/assistente amministrativo: a cui sono assegnate le funzioni di supporto amministrativo del parco fluviale per la predisposizione degli atti e adempimenti amministrativi e contabili in raccordo con il personale dell'ente responsabile e con il coordinatore.

Comma 4) Per la predisposizione del Programma degli interventi del primo triennio, in attesa della nomina del Coordinatore e delle figure di staff, il soggetto responsabile predispone tale Programma con risorse interne.

Art. 13 - Durata del Programma degli interventi

Comma 1) Il Programma degli interventi, di cui all'articolo 3 della presente Convenzione, ha durata triennale dalla sua approvazione. Entro tale data tutte le azioni, escluse quelle indicate al successivo comma 3, devono essere concluse. La conclusione delle attività è accertata: per le opere secondo le norme in materia di lavori pubblici e per le altre tipologie di azioni, da dichiarazione di conclusione attività nei termini previsti.

Comma 2) I pagamenti (mandati quietanzati) di tutti gli interventi, di cui all'articolo 3 della presente Convenzione e terminati nei termini indicati al Comma 1), possono essere effettuati successivamente a tale termine ma entro 210 giorni dalla scadenza del Programma degli interventi.

Comma 3) Le azioni iniziate prima della scadenza del termine triennale del Programma degli interventi possono essere attuate e terminate entro il termine indicato al Comma 2).

Comma 4) Alla scadenza della rendicontazione è possibile prorogare il termine di rendicontazione, con adeguata motivazione e su proposta della Conferenza del

parco fluviale in applicazione di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1980/2007 e dall'articolo 6, Comma 2), lettera c) della presente convenzione.

Comma 5) I soggetti firmatari si impegnano a fare parte del parco fluviale nel periodo di durata della Convenzione e a favorire l'entrata di nuovi Comuni limitrofi.

Art. 14 – Modifica del Programma degli interventi e del Programma finanziario

Comma 1) È possibile modificare il Programma degli interventi e il Programma finanziario allegato allo stesso, durante il periodo di validità del medesimo, secondo le modalità definite ai successivi commi.

Comma 2) Le variazioni al Programma finanziario non possono diminuire l'importo destinato alla tipologia B "Studi, monitoraggi e piani" e F "Azioni di conservazione e tutela attiva", salvo diverse e motivate proposte approvate dalla Conferenza del parco previo assenso preliminare del Dirigente del Servizio competente in materia di conservazione della natura della P.A.T.

Comma 3) Qualora le modifiche interessino attività o azioni finanziate dalla Provincia, le stesse sono subordinate all'assenso preliminare del Servizio competente in materia di conservazione della natura.

Comma 4) Fatto salvo quanto indicato ai punti precedenti e fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al Programma degli interventi e al Programma finanziario, è facoltà del Presidente del parco di approvare variazioni al Programma finanziario, che non comportino l'introduzione di nuove azioni, la modifica e l'eliminazione di quelle già esistenti, entro il limite del 20 (venti) per cento dell'importo iniziale (previsto e approvato con il Programma degli interventi) della tipologia, fra azioni compensative all'interno della stessa tipologia di spesa.

Comma 5) Fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al Programma degli interventi, le variazioni al Programma finanziario superiori ai limiti di cui al comma 4 e/o quelle che comportino l'introduzione di nuove azioni,

la modifica e l'eliminazione di quelle già esistenti, sono invece approvate dalla Conferenza del parco, con il necessario assenso di tutti gli enti finanziatori delle azioni interessate dalla modifica. Tali variazioni richiedono l'approvazione, con provvedimento del soggetto responsabile, contenente l'aggiornamento del Programma degli interventi della parte modificata e del quadro complessivo del Programma finanziario. L'importo complessivo della tipologia di spesa a seguito delle sopra citate variazioni deve rispettare le percentuali previste nel paragrafo 7 "Spese ammissibili" e 8 "Livello del finanziamento" del documento "l. p. 23 maggio 2007, n. 11, articolo 47, comma 6 e comma 10, articolo 96, comma 4, 4 bis e 4 bis 1. Criteri e modalità in merito all'approvazione dello schema di convenzione, dello schema di programma degli interventi per la gestione delle reti di riserve e della Riserva Biosfera Unesco Alpi Ledrensi Giudicaria – dalle Dolomiti al Garda nonché criteri di finanziamento delle medesime".

Comma 6) Laddove le variazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, riguardino azioni cofinanziate con risorse provinciali, queste dovranno rispettare altresì i criteri della deliberazione della Giunta provinciale prevista all'articolo 96 della legge provinciale.

Comma 7) In caso di risorse aggiuntive, siano esse destinate a nuove azioni e/o ad integrazioni di azioni già programmate, la modifica del Programma finanziario viene proposta dalla Conferenza del parco e approvata dai soggetti finanziatori delle risorse aggiuntive e dall'Ente responsabile con proprio provvedimento e dovrà essere supportata da una Relazione tecnica sullo stato di avanzamento delle azioni previste dal Programma degli interventi, di quelle che necessitano di integrazione finanziaria e/o delle nuove azioni previste. Qualora non siano previste risorse aggiuntive a carico della Provincia il Dirigente del Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette, con proprio provvedimento, prenderà atto del Programma degli interventi e del Programma finanziario aggiornati.

Art. 15 (Composizione delle controversie)

Comma 1) In caso di controversie sull'interpretazione della presente Convenzione che non siano risolvibili in via bonaria, le Amministrazioni comunali e gli altri

Enti che partecipano alla stessa, unitamente all'Amministrazione provinciale, nomineranno di comune accordo un Collegio arbitrale. In mancanza di accordo il Collegio arbitrale sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Trento su istanza della parte più diligente. L'arbitrato è disciplinato dagli articoli 806 e seguenti del Codice di procedura civile.

Art. 16 (Spese e oneri fiscali – bolli)

Comma 1) Agli effetti fiscali le parti dichiarano che l'atto è soggetto:

- all'imposta di bollo fin dall'origine ai sensi dell'art. 2 della Tariffa Parte I allegata al D.P.R. 642/1972 nella misura vigente al momento della stipula. L'imposta di bollo pari a Euro _____ (_____) è assolta dal Soggetto responsabile;
- a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa Parte II allegata al D.P.R. 131/1986, trattandosi di scrittura privata non autenticata non avente per oggetto prestazioni di natura patrimoniale. Le eventuali spese di registrazione sono a carico dell'Ente richiedente.

Redatto in un unico esemplare, letto, accettato e sottoscritto.

FIRME

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Provincia autonoma di Trento _____
Consorzio dei Comuni BIM del Chiese Il Presidente
Comunità delle Giudicarie Il Presidente
Comune di Storo Il Sindaco

Comune di Bondone Il Sindaco
Comune di Borgo Chiese Il Sindaco
Comune di Castel Condino Il Sindaco
Comune di Pieve di Bono-Prezzo Il Sindaco
Comune di Valdaone Il Sindaco
Comune di Sella Giudicarie Il Sindaco
ASUC di Darzo Il Presidente